



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2026, proposto da Annamaria Napoletano, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Avallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA), via C. A. Angrisani, 30;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marianna Maccari, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata con punteggio 23,500 e collocata al numero di posizione 10437 della graduatoria completa dei vincitori e

dei candidati idonei, non pubblicata ma consultabile dall'area personale, a far data dal 19 febbraio 2026, come da avviso sul portale Inpa;

2) in particolare, del questionario della ricorrente nella parte in cui contiene la domanda n. 3 della busta n. 12, estratta il 24 ottobre 2025 nel turno 08:00;

3) della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2600 unità nelle Aree assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, codice concorso 02, validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 febbraio 2026 e pubblicata in pari data sul sito InPa portale del reclutamento, nella parte in cui non ha riconosciuto il giusto e esatto punteggio alla ricorrente;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultata idonea, conseguendo il punteggio di 23,5/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata la legittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione della

risposta fornita dalla ricorrente in relazione al quesito n. 3;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che la ricorrente, essendo risultata idonea alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dalla ricorrente al contestato quesito n. 3, sicché, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, l'Amministrazione dovrà attribuire alla stessa, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, in accoglimento della puntuale istanza formulata dalla parte ricorrente e ricorrendone i presupposti ai sensi degli articoli 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'articolo 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti *web* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimiate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia;

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l’eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell’avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest’ultima;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 ottobre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare e dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 ottobre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO